

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

d'iniziativa dei senatori:
MUCCHETTI

Onorevoli senatori - L'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intende evitare che il parlamentare venga a trovarsi in conflitto d'interessi ove intrattenga "in proprio" o quale esponente di imprese private a scopo di lucro rapporti contrattuali di notevole entità economica con le pubbliche amministrazioni.

A distanza di 56 anni dall'approvazione di questa norma possiamo confermare la piena validità della finalità generale che si prefiggeva il legislatore. Non altrettanto possiamo dire di taluni effetti specifici che derivano dall'ormai datata formulazione della norma medesima. In particolare, l'espressione "in proprio" dà luogo a un evidente paradosso, già più volte rilevato da numerosi giuristi: il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale e perfino un semplice consulente di una società titolare di una concessione di pubblico servizio o di altro contratto rilevante con la amministrazione pubblica non può essere eletto al Senato e alla Camera, mentre lo può essere l'azionista che li nomina.

Finora, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha riferito l'espressione "in proprio" alla persona fisica titolare del rapporto contrattuale. Sulla base di un'interpretazione costante, la norma di cui all'articolo 10 del testo unico viene riferita alle concessioni *ad personam*, assegnate cioè a persone fisiche. E' stata pertanto ritenuta causa di ineleggibilità soltanto la proprietà di imprese individuali e la rappresentanza legale di società di capitali, non altrettanto la detenzione della proprietà della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società titolare di una concessione di notevole entità economica. Ciò comporta la situazione paradossale per cui attualmente può essere dichiarato ineleggibile un imprenditore individuale titolare di una concessione di notevole entità economica, ma non chi di una tale società abbia il controllo azionario ma non rivesta in essa alcuna carica formale.

Esemplificativa, sotto questo profilo, la "giurisprudenza" parlamentare sulla c.d. "ineleggibilità d'affari". Dopo un lungo periodo, dalla I alla X legislatura repubblicana, in cui le pronunce delle giunte sembravano orientate a tutelare il profilo sostanziale dell'interesse pubblico nella disciplina sulle ineleggibilità al fine di evitare conflitti di interesse, nelle legislature successive la "giurisprudenza" parlamentare ha avvalorato un'interpretazione decisamente restrittiva delle cause di ineleggibilità disciplinate dall'articolo 10, n. 1, del DPR n. 361 del 1957. Ci si riferisce, in particolare, al "caso D'Angelo" (1989) - il deputato Guido D'Angelo era presidente di un consiglio di amministrazione di una società vincolata con lo Stato da contratti di appalto e concessione - e al "caso Berlusconi" (1994, 1996 e 2002). In questi casi è stata respinta la tesi di coloro che propendevano per un'interpretazione estensiva della norma che, al fine di scongiurare conflitti d'interesse, riconduce l'inciso "in proprio", citato in precedenza, agli aspetti "sostanziali" del nesso con l'attività di impresa. Secondo tale tesi - uscita sconfitta nelle sedi parlamentari - una volta che il legislatore abbia sancito l'ineleggibilità di "rappresentanti, amministratori, dirigenti, consulenti legali e amministrativi", che sono in un rapporto di lavoro permanente con l'impresa titolare di concessioni, non si vede come non si debba riconoscere a *fortiori* la stessa ineleggibilità a chi, nella sostanza, mediante una partecipazione azionaria assolutamente

dominante, controlla l'impresa concessionaria (Guido Rivosecchi. *Incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*).

La lettura sostanzialista della norma, finora - lo ripetiamo - non prevalente, tende dunque a estendere l'espressione "in proprio" anche all'azionista di controllo della società titolare del contratto. Ma che cosa significa controllare una società per azioni nell'Italia del 2013? E perché, per tanti anni, e ben prima che la questione assumesse un grande rilievo politico per effetto del caso Fininvest, il legislatore non si è peritato di chiarire l'equivoco, se equivoco c'era?

Il fatto è che, nell'Italia degli anni Cinquanta, la pervasiva presenza dello Stato nell'economia aveva ridotto al minimo le occasioni nelle quali un parlamentare potesse essere azionista di controllo di società in rapporti contrattuali rilevanti con lo Stato. Le autostrade e le imprese aeroportuali erano state riservate senza gara a concessionarie costituite da enti pubblici economici o da enti locali. I servizi postali e ferroviari facevano capo a direzioni ministeriali. La Rai aveva il monopolio della televisione. Il gruppo Eni quello del gas, di cui aveva avuto in esclusiva i diritti di estrazione in Val Padana. Di lì a qualche anno, l'intera industria elettrica verrà concentrata nell'Enel, ente pubblico economico. Società dell'Iri possedevano gran parte delle telecomunicazioni e delle linee aeree e di navigazione. E' solo negli anni Ottanta e, più ancora, negli anni Novanta che si diffonde la cultura delle liberalizzazioni ed è questa cultura che induce i governi a spezzare alcuni dei vecchi monopoli e a perseguire una politica della concorrenza. Le liberalizzazioni si accompagnano alle privatizzazioni, e talvolta le precedono. Vengono così alla ribalta imprese ed esponenti d'impresa che diventano controparti contrattuali dello Stato concedente e interlocutori essenziali dello Stato regolatore.

Sotto la spinta delle nuove tecnologie, in taluni settori il rapporto contrattualistico degli operatori privati con lo Stato si allenta. La concessione viene sostituita dalla licenza d'uso. Ma il peso della regolazione, impostata dal Governo e poi implementata e condotta dalle Autorità, i cui collegi vengono comunque eletti dal Parlamento, diventa decisivo per le fonti di reddito e le condizioni di esercizio delle imprese regolate. Basti pensare alle tariffe di interconnessione tra telefonia fissa e mobile, all'accesso all'ultimo miglio della rete di telecomunicazioni, ai modi di funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas o al diverso spazio per la pubblicità nella Rai e nelle tv commerciali o basti anche pensare, per citare questioni ancora largamente aperte, al conflitto tra le Fs e gli operatori privati sulla proprietà della rete ferroviaria e sul relativo diritto d'accesso.

Pertanto, prim'ancora dell'amministratore o dell'alto dirigente, è l'azionista di controllo della società titolare della concessione o della licenza d'uso ovvero dell'impresa attiva in settori sottoposti a regolazione specifica ad avere l'interesse maggiore, per entità economica e durata temporale, a influenzare *pro domo sua* le decisioni del Parlamento e del Governo. Sotto questo profilo, le norme sull'ineleggibilità si dimostrano inadeguate a cogliere e risolvere i problemi dell'oggi. E' dunque venuta l'ora di rimediare.

Anzitutto, la procedura. Giorgio Crisci, Antonio La Pergola e Agostino Gambino, incaricati dal governo Berlusconi nel 1994 di studiare la questione del conflitto di interessi nell'esercizio del Governo, a suo tempo osservarono come il diritto di elettorato passivo e il diritto di proprietà siano tutelati dalla Costituzione agli articoli 51 e 42. Tanto basta per chiedersi se la limitazione

dell'uno o dell'altro diritto in ragione dei conflitti d'interesse rilevabili in capo al parlamentare comporti l'adozione di leggi di carattere costituzionale. La questione è non è priva d'interesse. L'articolo 65 della Carta affida alla legge il compito di fissare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Parlamento. Ma la legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità e la legge n. 361 del 1957 sulla ineleggibilità sono leggi ordinarie. Certo, queste due leggi non includono nei casi di incompatibilità e ineleggibilità la condizione di azionista rilevante. Includerli, sia pure nei modi che vedremo, coinvolge il diritto di proprietà, che è costituzionalmente garantito. Ma tanto non basta a costituire l'obbligo di adottare la procedura di legge costituzionale. La ragione è presto detta: le leggi oggetto di modifica, che già coinvolgevano il diritto di elettorato passivo, esso pure costituzionalmente garantito, sono leggi ordinarie e mai in mezzo secolo se ne è contestata la legittimità sotto il profilo costituzionale.

Detto della procedura, veniamo al merito. Negli ultimi 20 anni, politici e giuristi hanno posto l'enfasi sui conflitti d'interesse che possano coinvolgere la televisione e la stampa ai fini della salvaguardia della *par condicio* nella competizione elettorale sia dal lato dei candidati sia dal lato degli elettori che hanno diritto a un'informazione libera e pluralistica. Al di là del giudizio sui singoli rimedi adottati nel tempo dal legislatore, quell'impostazione si è rivelata parziale per almeno due ragioni: 1) accanto alla stampa e alla televisione si è andata imponendo la comunicazione *on line*, che apre problemi nuovi sui diversi piani della trasparenza, della *privacy*, del diritto d'autore, della fedeltà fiscale e, più in generale, della trasparenza, del pluralismo e della concorrenza; 2) l'enfasi su televisione e stampa lascia scoperto il fronte vasto e nuovo dell'iniziativa privata nei settori regolamentati, che ha un enorme interesse a catturare il regolatore, sia nella fase di determinazione delle regole da parte del Parlamento e del Governo sia nella fase del controllo a opera delle Autorità. A quest'ultimo proposito va ricordato che la legge del 1953 già stabilisce l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche e le funzioni di vertice in aziende di credito e società finanziarie, imprese regolate per eccellenza. Vi è dunque in materia un'antica sensibilità del legislatore che poi, però, non ha avuto seguito quando altri settori, quarant'anni dopo, sono stati sottoposti a regolazione.

Il presente disegno di legge ha dunque lo scopo di aggiornare l'attuazione del dettato costituzionale sui casi di ineleggibilità, lasciando invece alla normativa sui *media* la tutela del pluralismo dell'informazione.

La principale novità del disegno di legge è rappresentata dalla proposta di qualificare come cause di incompatibilità le situazioni finora definite come cause di ineleggibilità dall'articolo 10 del DPR n. 361 del 1957.

Se, infatti, una delle finalità del disegno di legge è quella di "sanzionare" anche la situazione di coloro che sono azionisti rilevanti, ovvero di considerare incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l'esercizio di un'influenza dominante delle società di diritto privato, l'altra finalità è quella di riconoscere agli stessi la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale si decade dal mandato parlamentare.

Poiché l'incompatibilità è finalizzata ad assicurare il libero esercizio del mandato parlamentare (art. 67 Cost.) e l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), una volta esercitata l'opzione e proceduto alla vendita delle partecipazioni azionarie rilevanti nelle modalità indicate dal disegno di legge, si prevede la possibilità di poter esercitare liberamente il mandato parlamentare anche perché la c.d. "ineleggibilità d'affari" prevista dal citato articolo 10 più che essere riconducibile all'intento di scongiurare la *captatio benevolentiae* o il *metus publicae potestatis* – proprio delle finalità dell'ineleggibilità – sembra essere finalizzata a evitare ipotesi di conflitti di interessi causati dalla mancata garanzia di imparzialità derivante dal contemporaneo esercizio di altre funzioni o attività (Guido Rivosecchi. *Incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*; per il discrimine che intercorre tra gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità v. anche Corte di Cassazione, sezione prima civile 12 dicembre 2001-16 marzo 2002, n. 3902, nonché Consiglio di Stato, quinta sezione, 28 marzo-15 giugno 2000, n. 3338).

La scelta di annoverare le ipotesi descritte fra le incompatibilità e non tra le ineleggibilità è stata in passato auspicata dalla stessa Giunta delle elezioni della Camera dei deputati. Nella relazione della Giunta sulla elezione contestata del deputato Guido D'Angelo del 6 luglio 1989 (Doc. III, n. 1), con riferimento alla "pretesa" ineleggibilità dell'on. Angelo ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il relatore di minoranza, Vincenzo Binetti, ha ricordato come - secondo la documentazione della stessa Giunta - "la detta norma del testo unico non hai mai fatto configurare un caso di ineleggibilità, eventualmente soltanto ipotesi di incompatibilità." A questo proposito nella relazione sono citati i casi in cui determinate cariche, "per molti aspetti assimilabili al caso in questione" siano state "giudicate incompatibili dalla Giunta senza che si stata avanzata un'ipotesi di ineleggibilità:

Presidente del Consorzio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano (on. Gunnella, II legislatura); Consigliere d'amministrazione Autostrade S.p.A. (IRI) (on. Macchiavelli, IV legislatura); Consigliere di amministrazione dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (on. Campagna e La Loggia, V legislatura); Consigliere di amministrazione dell'industria SVIMEZ nei Mezzogiorno (on. Compagna, VI legislatura); carica nell'area industriale di Napoli (on. Patriarca, VI legislatura); Presidente dell'Ente nazionale Tre Venezie (on. Corder, VII legislatura); Consigliere di amministrazione della Dalmine S.p.A. (on. Manfredi, IX legislatura); Consigliere di amministrazione FMI-Mac Fond (Finsider) (on. Cazora, IX legislatura); Consigliere INSUD (on. Gorgoni, IX legislatura)."

Ad avvalorare questa tesi è anche la modifica della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) ad opera della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) che ha qualificato come causa di incompatibilità la causa di ineleggibilità prevista dalla legge n. 108, analoga a quella di cui al citato articolo 10, primo comma, n.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Fra l'altro, l'obiettivo della libera formazione della volontà degli elettori e della tutela del diritto di voto non sempre sono stati assicurati dalla configurazione di una fattispecie quale l'ineleggibilità. Basti pensare agli ultimi casi in cui l'Assemblea della Camera dei deputati ha respinto la proposta della Giunta delle elezioni di annullare l'elezione di alcuni deputati per motivi di ineleggibilità, con conseguente decadenza dal mandato parlamentare (7 giugno 2007 per l'elezione contestata dei deputati Sebastiano Neri e Lorenzo Bodega e 21 aprile 2010 per l'elezione contestata del deputato Paolo Corsini).

A proposito della necessità di terzietà ed indipendenza del giudice competente a decidere sulla legittimità dell'elezione, ineleggibilità e incompatibilità, la Relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (c.d. "saggi"), istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, propone di modificare l'articolo 66 della Costituzione attribuendo detta competenza ad un giudice indipendente e imparziale. "In base all'articolo 66 della Costituzione, in conformità ad una tradizione storica risalente, ma ormai priva di giustificazione, - osservano i "saggi"- il giudizio finale sui titoli di ammissione dei membri del Parlamento (legittimità dell'elezione, ineleggibilità e incompatibilità) spetta a ciascuna Camera con riguardo ai propri membri; pertanto le relative controversie non hanno un vero giudice e le Camere sono chiamate a decidere in causa propria, con evidenti rischi del prevalere di logiche politiche."

In ogni caso, qualunque sia la soluzione che si troverà in merito alla modifica dell'articolo 66 della Costituzione, si ritiene necessario correggere fin da subito la normativa sulla c.d. "ineleggibilità d'affari" nei termini esposti.

Entriamo perciò nel merito del disegno di legge. Al fine di assicurare senza equivoci l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni degli eletti, il disegno di legge prevede che le aree dove possono darsi casi di incompatibilità vadano estese dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dalla legge del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. In questo quadro di crescente liberalizzazione dell'economia, non ha più senso la franchigia, concessa dalla legge del 1957, alle società cooperative e ai loro esponenti. Del resto, la cooperazione ormai esprime imprese di grande dimensione che partecipano all'economia di mercato e intrattengono rapporti rilevanti con le pubbliche amministrazioni.

Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e dai consulenti delle imprese, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge prevede che la situazione di conflitto d'interessi di eletti, che siano anche azionisti di controllo, non dia luogo all'immediata decadenza dal mandato parlamentare, ma determinino una situazione di incompatibilità. In tal modo, si offre ancora la scelta tra il restare parlamentare, rimuovendo in radice la causa di incompatibilità, e il rinunciare al mandato, salvaguardando la propria posizione di azionista. Per rimuovere la causa di incompatibilità, l'azionista di controllo eletto parlamentare deve conferire entro trenta giorni ad un soggetto non controllato né collegato il mandato irrevocabile a vendere entro centottanta giorni le partecipazioni azionarie di cui sopra a soggetti terzi, ossia a soggetti senza rapporti azionari ne'

professionali con il venditore e comunque a soggetti diversi dal coniuge, dal convivente *more uxorio* ed ai parenti ed affini fino al secondo grado, nonché a soggetti diversi dagli amministratori delle società. I due termini di trenta e di centottanta giorni devono intendersi come perentori.

Per rimozione in radice si intende la vendita della partecipazione di controllo, giacché la sua devoluzione a un *blind trust* elimina sì l'influenza del parlamentare nella gestione aziendale, ma non la ben più grave possibilità che il parlamentare pieghi la sua opera a favore della società nella quale conserva il suo interesse patrimoniale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare che la vendita delle partecipazioni azionarie avvenga nelle modalità previste dal disegno di legge.

Il vano decorso dei termini per rimuovere la situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica del parlamentare con delibera della Camera di appartenenza.

Il disegno di legge prevede poi che i membri del Parlamento, per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità citate, debbano optare fra il mandato parlamentare da una parte e le funzioni di azionista nonché di rappresentante legale, amministratore, alto dirigente o consulente dall'altra, nel termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. In difetto, si prevede la decadenza dalla carica del parlamentare con delibera della Camera di appartenenza.

Un tale regime si propone di salvaguardare le regole della democrazia, *in primis* la garanzia che il mandato parlamentare sia esercitato in condizioni di imparzialità, e di tutelare, al tempo stesso e nella misura del possibile, il diritto di proprietà, assicurando che l'eventuale cessione della partecipazione di controllo avvenga in tempi ragionevoli e certi.

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari)

1. Alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis. Sono incompatibili con il mandato parlamentare:

- a) coloro che, quali azionisti rilevanti ovvero quali rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di società e di imprese di diritto privato, **anche a partecipazione pubblica**, risultino vincolati con le pubbliche amministrazioni per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni, autorizzazioni amministrative o licenze d'uso, che comportino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione, l'autorizzazione o la licenza d'uso è sottoposta;
- b) gli azionisti rilevanti, i rappresentanti legali, gli amministratori e i dirigenti di società e di imprese che operino in settori d'attività **assoggettate a titolo abilitativo o concessorio ovvero comunque a preventiva dichiarazione, segnalazione o comunicazione da parte del privato** ovvero siano sussidiate con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
- c) **coloro che, con contratti di consulenza continuativa la cui durata complessiva sia pari o superiore a ventiquattro mesi**, prestino la loro opera alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

Per azionisti rilevanti si intendono coloro che esercitano un potere di controllo nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti, di clausole statutarie, di patti fiduciari che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento delle società di cui al primo comma, lettere a) e b). Ai fini del presente articolo il controllo esercitato dagli azionisti rilevanti si considera esistente nella forma dell'influenza determinante di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorrano le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'incompatibilità si applica anche laddove versino nella situazione di cui al primo comma il coniuge, il convivente *more uxorio* ed i parenti ed affini entro il secondo grado del parlamentare."

2. I membri del Parlamento, per i quali sia accertata l'incompatibilità di cui all'articolo 2-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, come introdotto dal comma 1, dalle Giunte competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60:

- a) si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215;
- b) hanno un termine perentorio di trenta giorni dalla deliberazione della Giunta per rimuovere la causa di incompatibilità.

3. L'opzione per il mandato parlamentare si considera validamente espressa se l'azionista rilevante di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, come introdotto dal comma 1, nel predetto termine perentorio, conferisce a un soggetto non controllato né collegato il mandato irrevocabile a vendere entro centottanta giorni le partecipazioni azionarie rilevanti a soggetti senza rapporti azionari o professionali con il venditore ovvero a soggetti diversi dal coniuge, dal convivente *more uxorio* e ai parenti e affini fino al secondo grado, nonché a soggetti diversi dagli amministratori delle società di cui al primo comma, lettere a) e b), del citato articolo 2-bis. Il mandatario, a decorrere dal conferimento del mandato, ha la responsabilità, piena ed esclusiva, della gestione della partecipazione. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare che la vendita delle partecipazioni azionarie avvenga nelle modalità di cui al presente comma.

4. Il vano decorso dei termini perentori di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, comporta la decadenza dalla carica del parlamentare con delibera della Camera di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, la delibera è adottata dall'Assemblea, alla quale la Giunta competente comunica, con apposita relazione, l'accertamento delle cause di incompatibilità e la mancata realizzazione degli adempimenti, atti a rimuoverle, previsti dal comma 3.

5. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, i membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 2-bis della medesima legge, come introdotto dal comma 1, optano, nel termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fra le funzioni rappresentative, amministrative, azionariali e consulenziali che ricoprono ed il mandato parlamentare. In difetto, si applicano l'articolo 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 e le disposizioni di cui al comma 4.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.